



Regolamento del Dipartimento di Matematica

[D.R. n. 861/2023 del 12 maggio 2023 - Modifiche](#)

[D.R. n. 2136/2018 del 21 novembre 2018 - Modifiche](#)

[D.R. n. 936/2013 del 27 giugno 2013 - Emanazione](#)

Articolo 1

Missione

1. Il Dipartimento di Matematica sviluppa, promuove e organizza la formazione, l'alta formazione e la ricerca in Matematica e nelle sue applicazioni. Gli ambiti di riferimento comprendono i settori scientifico disciplinari elencati nell'allegato 1. Eventuali modifiche all'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento. Il Dipartimento è luogo di lavoro e di collaborazione scientifica, didattica e amministrativa, accoglie studenti e studiosi e incoraggia, anche in tal modo, la creazione di una feconda e coesa comunità di studio, scientifica e culturale.

Articolo 2

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'Università di Pisa, e nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei suoi membri, il Dipartimento di Matematica

- a) favorisce, coordina e gestisce le attività di ricerca, di diffusione dei risultati e di trasferimento tecnologico che vi si svolgono; promuove attività di ricerca e sviluppo anche in collaborazione e convenzione con il mondo delle imprese;
- b) favorisce e sostiene le collaborazioni didattiche e scientifiche interdisciplinari e internazionali;
- c) garantisce l'accesso alle proprie risorse ai suoi membri, agli studenti e agli studiosi in formazione e ai collaboratori italiani ed esteri, secondo modalità stabilite dagli organi del Dipartimento stesso a tutela della struttura, del personale e di coloro che sono autorizzati a frequentare il Dipartimento stesso;
- d) promuove, coordina e gestisce le attività didattiche dei corsi di studio afferenti, dei corsi di dottorato e di ogni altra attività di formazione svolta dal Dipartimento anche in collaborazione con altre strutture dell'ateneo o esterne ad esso;
- e) sviluppa rapporti di collaborazione con il mondo della scuola, organizzando in particolare attività di orientamento e di formazione degli insegnanti;
- f) sviluppa attività culturali rivolte alla diffusione della cultura matematica nella società.

Articolo 3

Sede

1. Il Dipartimento di Matematica (nel seguito il Dipartimento) ha sede in Largo Bruno Pontecorvo 5 e in Via F. Buonarroti 1/c.

Articolo 4

Corsi di studio afferenti

1. Afferiscono al Dipartimento i Corsi di laurea e i Corsi di laurea magistrale elencati nell'allegato.
2. Eventuali delibere degli organi competenti relative all'attivazione o disattivazione di corsi di studio afferenti al Dipartimento modificano automaticamente l'allegato 1 e non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 5

Corsi di dottorato afferenti

1. Afferiscono al Dipartimento i Corsi di dottorato elencati nell'allegato 1. Eventuali delibere degli organi competenti relative all'attivazione o disattivazione di corsi di dottorato afferenti al Dipartimento modificano automaticamente l'allegato 1 e non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 6

Commissioni permanenti di settore

1. Presso il Dipartimento sono costituite, a norma del Regolamento generale di Ateneo, le seguenti commissioni permanenti di settore:

- Commissione di Algebra, Geometria, Logica; • Commissione di Analisi e Probabilità;
- Commissione di Fisica, Matematica, Analisi Numerica, Ricerca Operativa, Didattica e Storia della Matematica.

2. Esse sono costituite sulla base dell'omogeneità degli interessi e metodi scientifici, e hanno funzione istruttoria di supporto alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento per le questioni didattiche e scientifiche delle aree. In particolare:

- formulano proposte relativamente alla didattica, e alla sua programmazione, ai contenuti dei corsi e alla pianificazione degli insegnamenti;
- istruiscono, su mandato della Giunta o del Consiglio di Dipartimento, specifiche questioni di interesse didattico e scientifico relative in particolare allo sviluppo pluriennale del Dipartimento;
- coordinano e sviluppano attività scientifiche comuni.

3. Ogni docente del Dipartimento è membro di una sola Commissione di Settore. Le appartenenze dei docenti alle Commissioni, sono determinate dal settore scientifico disciplinare del docente.

4. Ogni Commissione nomina al suo interno un referente per i rapporti con la Giunta, il Consiglio di Dipartimento e i Consigli dei corsi di studio e dei Corsi di dottorato afferenti al Dipartimento. La

nomina viene comunicata al Direttore che ne dà comunicazione in Consiglio di Dipartimento. Il referente provvede a convocare e presiedere le riunioni e a riferirne al Consiglio lo svolgimento e le conclusioni. Il mandato del referente è biennale e rinnovabile senza limitazioni.

5. Le Commissioni al loro interno possono prevedere riunioni ristrette a parte dei membri per l'istruzione di argomenti di specifico interesse di un sottoinsieme di docenti.

Articolo 7

Commissione Ricerca

1. È costituita la Commissione Ricerca, incaricata di curare l'attività di monitoraggio della ricerca del Dipartimento. La Commissione redige la relazione annuale sull'attività di ricerca e sottopone al Consiglio di Dipartimento indicazioni riguardanti le politiche e gli obiettivi della ricerca. La Commissione è composta dai membri della Commissione scientifica d'area 01 che afferiscono al Dipartimento. Nomina tra i propri componenti un Presidente, che ha il compito di convocare e presiederne le riunioni e di riferire al Consiglio sui lavori della Commissione.

Articolo 8

Commissione Terza Missione

1. E' costituita la Commissione Terza Missione incaricata di favorire, coordinare e proporre attività del Dipartimento relativamente all'orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, ai rapporti con gli istituti di istruzione secondaria, alla formazione degli insegnanti, alle iniziative di promozione della cultura e della consapevolezza matematica della società civile, ai rapporti con il mondo produttivo, e in generale a tutte le attività che non rientrano nelle missioni di ricerca e didattica accademica. La Commissione è composta da sette membri designati dal Consiglio di Dipartimento al proprio interno. Nomina fra i propri componenti un Presidente, che ha il compito di convocare e presiederne le riunioni, di riferire al Consiglio sui lavori della Commissione e di predisporre le relazioni periodiche richieste. Il mandato del Presidente è biennale e rinnovabile senza limitazioni.

Articolo 9

Laboratori di didattica computazionale e sperimentale

1. Presso il Dipartimento sono attivi due laboratori didattici computazionali, e un laboratorio didattico sperimentale, i cui indirizzi di sviluppo e utilizzo sono indicati dal Centro di Calcolo scientifico di cui all'articolo seguente.

Articolo 10

Centro dipartimentale di Calcolo scientifico e nuove tecnologie per la didattica

1. Presso il Dipartimento di Matematica è costituito, in osservanza dell'art. 39.4 dello Statuto, e del Regolamento generale di Ateneo, il "Centro di Calcolo scientifico e nuove tecnologie per la didattica".

2. Compiti del Centro sono: coordinare, sostenere e coadiuvare le attività di ricerca e di sperimentazione didattica del Dipartimento in materia di calcolo scientifico e di uso di nuove

tecnologie per la didattica; favorire lo scambio di esperienze e di competenze sugli strumenti di calcolo e di didattica avanzata all'interno del Dipartimento, formulando indicazioni e proposte sulle strategie di sviluppo di tali strumenti, e in particolare sull'organizzazione dei laboratori di didattica computazionale e sperimentale di cui all'art. 8; sostenere il Dipartimento in iniziative di formazione, ricerca e divulgazione rivolte all'esterno del Dipartimento stesso.

3. L'attività del Centro è coordinata da un Comitato di indirizzo, costituito dal rappresentante del Dipartimento nel Polo 2 del Sistema informatico dipartimentale e da altri due membri eletti dal Consiglio. Il Comitato elegge al proprio interno il Direttore del Centro. Il Comitato di indirizzo può avvalersi di un comitato operativo, i cui membri sono designati dal Comitato di indirizzo, sulla base delle competenze tecniche e scientifiche necessarie.

Articolo 11

Compiti del Dipartimento

1. I compiti primari del Dipartimento sono la gestione delle attività di didattica universitaria e di ricerca, in ogni ambito della matematica pura e applicata. Il Dipartimento inoltre, anche attraverso la Commissione Terza Missione di cui all'art. 7, promuove e organizza iniziative rivolte al mondo della scuola, a quello della cultura, a quello produttivo e alla società civile in genere, allo scopo di migliorare la diffusione della matematica e la qualità del suo insegnamento nel nostro paese, nonché di orientare i giovani verso scelte di studio consapevoli. Relativamente ai compiti primari le attività sono quelle descritte di seguito.

2. Per quanto riguarda l'attività didattica, il Dipartimento:

- assicura, compatibilmente con le proprie risorse, lo svolgimento degli insegnamenti di necessaria attivazione di ambito matematico in ateneo, raccogliendo e coordinando le esigenze dei corsi di studio coinvolti, come pure lo svolgimento degli insegnamenti da attivare per il buon funzionamento dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
- coordina le attività dei corsi di studio a esso afferenti, in collaborazione con i relativi Consigli, al fine di garantirne un funzionamento ottimale, avvalendosi in particolare del personale tecnico amministrativo a ciò dedicato (Unità Didattica) per la creazione e gestione di strumenti e procedure utili all'efficienza, alla trasparenza e alla semplicità dell'organizzazione didattica;
- in accordo e con la collaborazione dei corsi di studio coinvolti, coordina l'organizzazione e i contenuti degli insegnamenti di ambito matematico in ateneo, puntando alla migliore qualità ed efficienza dell'offerta didattica;
- procede alla programmazione didattica annuale, sulla base delle indicazioni dei corsi di studio afferenti e delle richieste di altri corsi di studio, nel rispetto dell'equilibrio dei carichi didattici dei docenti. A tale scopo, consulta le Commissioni di settore e coordina le esigenze tramite la Giunta, assicurando la massima trasparenza del processo di assegnazione dei carichi didattici.

3. Per quanto riguarda l'attività di ricerca, il Dipartimento:

- assicura, nei limiti delle proprie disponibilità, spazi e risorse strutturali alle attività di ricerca dei propri membri;
- sostiene, con eventuale contributo da parte dei finanziamenti per la ricerca ottenuti dai

propri membri, il Polo 3 del Sistema bibliotecario di Ateneo;

- sostiene, tramite il Centro di Calcolo Scientifico, con eventuale contributo da parte dei finanziamenti per la ricerca ottenuti dai propri membri, le strutture informatiche di interesse generale del Dipartimento;
- promuove le attività di ricerca, anche tramite adeguata pubblicizzazione delle possibilità di finanziamento, avvalendosi del personale tecnico amministrativo a ciò dedicato (Unità Ricerca) che cura altresì la gestione amministrativa dei finanziamenti;
- provvede, tramite l'Unità Ricerca, alla diffusione dei programmi di conferenze, seminari e convegni che si svolgono in Dipartimento;
- sostiene le collaborazioni scientifiche, anche tramite l'accoglienza di collaboratori ospiti e la sottoscrizione di accordi con università ed enti di ricerca italiani e stranieri;

assicura spazi e risorse strutturali all'alta formazione, sostenendo, in accordo e collaborazione con i relativi Consigli, l'attività del dottorato di ricerca e stimolando la presenza di giovani in formazione e post dottorato.

Articolo 12

Organi del Dipartimento: il Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto a norma dell'art. 25.4 dello Statuto, e del Regolamento generale di Ateneo. Le funzioni del Consiglio comprendono quanto previsto nell'art. 25 dello Statuto, ai fini dell'organizzazione, del potenziamento e dello sviluppo delle attività di ricerca e di formazione del Dipartimento. I verbali del Consiglio, resi disponibili in tempo utile prima dell'approvazione, sono pubblici entro cinque giorni feriali dall'approvazione stessa.
2. Le modalità di convocazione del Consiglio e le norme relative alla validità delle riunioni sono indicate nell'art. 51 dello Statuto. Ulteriori argomenti sono inseriti all'ordine del giorno del Consiglio su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio presentata al Direttore con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto allo svolgimento della riunione. Il Consiglio si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

Articolo 13

Organi del Dipartimento: il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento svolge le funzioni indicate dall'art. 24, commi 2 e 3 dello Statuto.
2. Inoltre, è compito del Direttore autorizzare, sentito il parere del Presidente del Consiglio di corso di studi, lo svolgimento di assemblee studentesche con eventuale sospensione della didattica; l'autorizzazione deve essere richiesta al Direttore dai rappresentanti degli studenti in Dipartimento o in Consiglio di corso di studi con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Il Direttore è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dall'art. 24, commi 4, 5, 6, e dall'art. 49, comma 3 dello Statuto. Le elezioni sono indette dal Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento con un preavviso di almeno venti giorni. Per la presentazione di eventuali candidature, comunque non vincolanti, alla carica di Direttore, il Decano convoca una riunione del corpo elettorale

almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. La commissione elettorale è composta dal Decano, in qualità di presidente, da un professore o ricercatore membro del Dipartimento nominato dal Decano stesso, e dal Responsabile amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il Direttore designa il Vicedirettore, scelto fra i professori a tempo pieno del Dipartimento, come previsto dall'art. 24, comma 8 dello Statuto.

Articolo 14

Organi del Dipartimento: la Giunta

1. A norma dell'art. 26 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento si dota di una Giunta, il cui compito è di coadiuvare il Direttore e svolgere attività istruttoria per gli argomenti da sottoporre al Consiglio stesso. In particolare, la Giunta supervisiona il lavoro istruttorio riguardo alla programmazione didattica, allo sviluppo pluriennale e alla redazione del Piano Strategico del Dipartimento, coordinando i rapporti del Consiglio di Dipartimento con i Consigli di corso di studio afferenti, con i Consigli di corsi di studio che prevedono insegnamenti di ambito matematico, con gli organi del dottorato di ricerca, e con le Commissioni di settore.

2. A norma del suddetto art. 26, la Giunta è composta da:

- a) Direttore e Vicedirettore;
- b) due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori;
- c) un tecnico amministrativo eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento tra i propri rappresentanti in Consiglio;
- d) uno studente eletto da e tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio;
- e) un dottorando o specializzando o assegnista eletto da e tra i rappresentanti in Consiglio.

Alle sedute della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

3. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri della Giunta, invitare alle sedute o a parte di esse, senza diritto di voto, i Presidenti dei Consigli dei corsi di studio e dei corsi di dottorato afferenti al Dipartimento, il Direttore del Centro di Calcolo scientifico di cui all'art. 9, e il rappresentante del Dipartimento nel Consiglio scientifico del Polo 3 del Sistema bibliotecario d'Ateneo.

4. Le modalità di convocazione della Giunta sono indicate nell'art. 51 dello Statuto. Le delibere della Giunta sono rese pubbliche entro cinque giorni feriali dalla data della riunione. La Giunta si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. La Giunta dovrà essere convocata entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

Articolo 15

Elezioni della Giunta

1. Le elezioni della Giunta sono indette dal Direttore almeno dieci giorni prima della data prevista del voto; almeno dieci giorni prima del voto sono inoltre resi disponibili gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo. Il Direttore raccoglie e rende pubbliche eventuali disponibilità di membri del

Consiglio a far parte della Giunta.

2. L'elettorato attivo e passivo per i membri di cui al punto b) dell'art.13 è costituito da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori membri del Consiglio; quello relativo ai punti d) ed e) è costituito dai rappresentanti in Consiglio delle rispettive categorie. L'elettorato attivo per il punto c) è costituito da tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento, mentre l'elettorato passivo è costituito dai relativi rappresentanti in Consiglio.

3. Ogni elettore per i membri di cui al punto b) può esprimere fino a due preferenze; gli elettori per i membri di cui ai punti c), d) ed e) possono esprimere una sola preferenza. Per ogni collegio, la votazione è valida se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto, salvo che per gli studenti per i quali la votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto. La commissione elettorale è nominata dal Direttore, ed è costituita dal Direttore stesso o un suo delegato, che la presiede, da un membro professore o ricercatore e da un ulteriore membro scelto tra i rappresentanti in Consiglio degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi, specializzandi e assegnisti.

4. Per quanto riguarda i membri di cui ai punti b) e c) dell'art. 13, in caso di parità risulta eletto chi ha maggiore anzianità di ruolo, e in caso di ulteriore parità il più giovane di età. Per i rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) in caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto da minor tempo ai corsi e a parità il più giovane di età.

5. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. I membri di cui ai punti b) e c) rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore. I membri dei punti d) ed e) rimangono in carica per due anni.

6. Qualora a seguito delle elezioni non sia possibile completare la rappresentanza prevista in un dato collegio elettorale, il Direttore indice elezioni suppletive per integrare i rappresentanti di quel collegio. In caso di decadenza di un membro, subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di ulteriori nominativi nella relativa graduatoria, il Direttore indice elezioni suppletive.

Articolo 16

Organi del Dipartimento: la Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica docenti-studenti esercita i compiti indicati dall'art. 36. dello Statuto. Essa è composta, come stabilito dall'art. 36.6 dello Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, da un numero di membri pari al dodici per cento dei componenti del Consiglio arrotondati al più vicino intero pari superiore, fino a un massimo di sedici, per metà docenti membri del Dipartimento e per metà studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento che siano rappresentanti in Consiglio di Dipartimento. Della Commissione fa parte di diritto il Direttore del Dipartimento, che la presiede. Il mandato dei membri, docenti e studenti, è di due anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.

Articolo 17

Elezioni della Commissione paritetica

1. Per la componente docente l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, membri del Consiglio di Dipartimento. Per la componente

studentesca, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

2. L'elezione dei componenti della Commissione è indetta e resa pubblica a cura del Direttore del Dipartimento almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni. È compito del Direttore raccogliere le dichiarazioni di disponibilità espresse da membri docenti del Dipartimento e dagli studenti aventi diritto, e renderne noti i nominativi.

3. La commissione elettorale è formata da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente e uno di segretario, nominati dal Direttore fra i membri del Consiglio di Dipartimento assicurando la presenza di almeno uno studente indicato dai rappresentanti degli studenti in Consiglio. Le elezioni della parte docente e della parte studentesca si svolgono in contemporanea.

4. Ai sensi dell'art. 49.1 dello Statuto, ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei membri da eleggere con arrotondamento all'intero superiore.

5. Le votazioni si considerano valide quando abbia votato il trenta per cento degli aventi diritto, salvo che per gli studenti per i quali la votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto. Nel caso il quorum non venga raggiunto si procede a un secondo turno da svolgersi nell'arco di tre giorni dal primo.

6. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di membri stabilito. In caso di parità di voti, per la componente docente risulta eletto chi ha maggiore anzianità di ruolo, e in caso di ulteriore parità il più giovane di età, mentre per la componente studentesca in caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto da minor tempo ai corsi e a parità il più giovane di età.

7. Nel caso che risulti votato un numero di componenti inferiore a quanto necessario per la regolare costituzione della Commissione, si procede ad una elezione suppletiva con le modalità precedentemente descritte. In caso di dimissione di un eletto, perdita dei requisiti previsti o, comunque, cessazione dalla carica per qualunque ragione, si procede alla sostituzione con il successivo nella graduatoria relativa; nel caso non vi siano altri votati, verrà svolta una elezione suppletiva, con le modalità precedentemente descritte.

Articolo 18

Entrata in vigore e revisioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti; è soggetto ai controlli previsti dall'art.46 dello Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo ufficiale informatico di Ateneo. Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito dell'Ateneo.

2. Per le modifiche o integrazioni al presente Regolamento si applica la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 19

Norma finale

1. Per quanto non previsto al presente Regolamento si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale in materia universitaria.